

ALLEGATO "B" ALLA
RACCOLTA 16466/58FF



STATUTO della "CONFARTIGIANATO IMPRESE RIMINI"

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Rimini, l'Associazione degli Artigiani e della Micro, Piccola e Media Impresa, denominata "Confartigianato Imprese Rimini", dandosi atto che essa tuttavia esiste fin dal 1947.

Tale Associazione ha carattere prettamente sindacale ed economico, è apartitica e non ha finalità di lucro.

Confartigianato Imprese Rimini è aderente alla confederazione nazionale Confartigianato Imprese ed alla federazione regionale Confartigianato Federimprese Emilia/Romagna.

Art. 2 - FINALITA'

L'Associazione si uniforma a quanto previsto dall'art. 45 secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana e si propone le seguenti finalità:

- a) elaborare, definire e sostenere le politiche sindacali dell'artigianato e della micro, piccola e medio impresa, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi;
- b) tutelare, sviluppare ed incrementare l'artigianato, la micro, la piccola media impresa ed il lavoro autonomo del territorio in cui hanno sede operativa gli imprenditori ed i lavoratori autonomi associati, favorendo, promuovendo e partecipando ad ogni iniziativa nei settori economico, tecnico, sociale, assicurativo, previdenziale ed assistenziale, artistico, culturale-ricreativo, produttivo, commerciale, professionale, formativo, finanziario, insediativo che possa risultare utile al riguardo;
- c) rappresentare le imprese ed i lavoratori autonomi associati presso Istituzioni, Amministrazioni, Enti, Istituti, Organismi, Commissioni pubbliche e/o private e negli organismi associativi della Confederazione Nazionale e della federazione

Regionale della Confartigianato;

- d) istituire uffici propri nel territorio o dove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, allo scopo di assistere meglio gli associati nelle singole questioni sindacali, assistenziali, creditizie, legali, tributarie, fiscali, del lavoro e quant'altro;
- e) assistere le aziende associate nel campo sindacale, fiscale, economico, della sicurezza del lavoro ed ambientale, direttamente o attraverso strutture collaterali. In particolare l'Associazione: elabora, discute e stipula contratti collettivi di lavoro ed accordi salariali in vertenze collettive ed individuali di lavoro in sede stragiudiziale ed in materia di legislazione sul lavoro; rappresenta le imprese ed i lavoratori autonomi nelle Commissioni Tributarie e negli organismi del contenzioso tributario locale competenti in materie di imposte dirette ed indirette; fornisce assistenza nel recupero dei crediti e nelle controversie legali; organizza la tenuta dei libri paga e della contabilità fiscale; promuove l'associazionismo economico per favorire gli scambi commerciali all'interno e con i mercati esteri; promuove mostre, esposizioni e convegni di carattere economico culturale e la costituzione di consorzi, cooperative ed altre forme societarie;
- f) indirizzare e coordinare la gestione organizzativa e le politiche di offerta dei servizi commerciali delle strutture societarie costituite o facenti capo a Confartigianato Imprese Rimini, al fine di ottimizzare le attività ed i costi di produzione dei servizi stessi;
- g) promuovere e coordinare tutte le iniziative dirette ad ottenere la riduzione del costo delle materie prime ed il miglioramento dei sistemi produttivi anche con la costituzione di consorzi o di altre forme associate e/o con l'introduzione di sistemi di controllo qualità;
- h) stipulare accordi economici con il sistema bancario e finanziario locale, al fine di ottenere vantaggi per le imprese ed i lavoratori autonomi nell'accesso al credito ed agli altri strumenti finanziari;
- i) elaborare, definire ed attuare l'attività politico sindacale delle categorie, dei settori e delle filiere, del Gruppo Giovani Imprenditori, del Gruppo Donne Impresa, del Gruppo ANAP (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati), anche tramite appositi regolamenti, che ne organizzino la vita associativa, approvati dal Consiglio Direttivo;
- l) elaborare, definire ed attuare politiche di welfare per gli imprenditori, per i lavoratori autonomi, per i loro familiari e per le persone che, a vario titolo, operano nelle imprese, tramite l'attività dell'ufficio territoriale del Patronato INAPA (Istituto Nazionale Assistenza e Patronato per l'Artigianato) ed eventuali altri enti o società dedicate allo scopo;
- m) partecipare o costituire, anche in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni, enti collaterali e/o società con finalità di sviluppo economico, tecnico, finanziario, ricreativo, culturale di studio, previdenziale ed assistenziale, assicurativo e formativo del tessuto imprenditoriale rappresentato;
- n) predisporre idonei strumenti per la diffusione delle informazioni e per la promozione delle imprese e per il marketing associativo, anche tramite l'edizione

di periodici e l'utilizzo di sistemi audiovisivi e telematici.

o) esercitare ogni funzione e compito che derivi da leggi, regolamenti, disposizioni delle Autorità, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà compiere tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo. Potrà inoltre compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, operazioni finanziarie e mobiliari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati con le maggioranze di cui al successivo art. 9;

Art. 4 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti gli operatori economici che hanno di norma la sede della loro attività nel territorio della Provincia di Rimini o in province limitrofe. In particolare possono aderire: le imprese artigiane, commerciali, turistiche e balneari, industriali, agricole, le società cooperative, le società di persone, di capitali, le società consortili, le associazioni no profit, i lavoratori autonomi, i lavoratori atipici e parasubordinati, i professionisti ed altre organizzazioni di categoria della Provincia e di Province limitrofe che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo.

In deroga a quanto previsto dal primo comma possono essere annoverati fra i soci i pensionati o il coniuge superstite, che all'atto del pensionamento risultino iscritti all'Associazione.

Art. 5 – RICHIESTA AMMISSIONE E ISCRIZIONE

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre presentare domanda scritta nella quale siano specificati, oltre i dati anagrafici e notizie in ordine all'attività esercitata, anche l'impegno ad accettare il presente Statuto nonché di versare le quote di iscrizione e quelle annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione ha la durata di un anno o frazione di anno civile e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ove il socio non dia disdetta con lettera raccomandata indirizzata all'Associazione entro e non oltre il 30 settembre.

Contro la reiezione della domanda di ammissione l'interessato può fare ricorso entro trenta giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri, che inappellabilmente decide.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

Nel far parte del sistema associativo, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul sistema associativo stesso. Essi pertanto si impegnano ad assumere comportamenti ispirati all'etica ed alla responsabilità sociale d'impresa, ed a tal proposito si impegnano ad accettare il "Codice Etico"

approvato in data 11 dicembre 2012 dall'Assemblea Nazionale, recepito e fatto proprio dalla Confartigianato Imprese Rimini.

Il socio, purchè in regola con il versamento della quota associativa annuale, gode di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dal presente Statuto.

L'iscrizione all'Associazione comporta l'obbligo della piena osservanza, da parte dell'associato, delle disposizioni adottate, in forza dello Statuto stesso, dai competenti Organi dell'Associazione.

I diritti derivanti dall'appartenenza all'Associazione spettano, soltanto ai soci in regola con i versamenti, di cui al primo comma dell'art. 5.

La qualità di associato così come gli obblighi contributivi ad essa collegati non sono trasferibili a terzi.

I soci hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione che dovesse avvenire nella loro azienda.

Art. 7 – PERDITA O CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione;
- b) per morosità, su delibera del Consiglio Direttivo;
- c) per gravi inadempienze agli obblighi sociali e ai doveri del socio di cui al precedente art. 6, per attività contraria agli interessi dell'Associazione e/o lesiva della sua immagine, su delibera del Consiglio Direttivo;
- d) per recesso o disdetta come previsto dall'art. 5;
- e) per cessazione dell'attività;

Avverso le decisioni di espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente.

Agli effetti del pagamento del contributo associativo, l'esclusione ha validità dal primo gennaio dell'anno successivo.

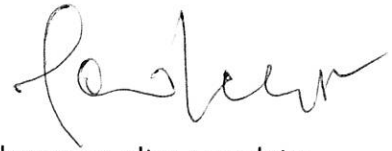
Art. 8 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) il Presidente;
- f) i Comitati di Zona;
- g) i Consigli di categoria, di settore e di filiera;
- h) i Consigli dei movimenti: Giovani Imprenditori, Donne Impresa, Gruppo ANAP;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto;
- l) il Collegio dei Probiviri;
- m) il Segretario.

Tutti gli organi sociali elettivi durano in carica quattro anni.

Il Presidente dell'Associazione, i Presidenti dei Comitati di zona, i Presidenti di categoria e di filiere ed i Presidenti dei movimenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo. Uniformandosi alla disposizione dello Statuto Nazionale, il Presidente dei



Giovani Imprenditori dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per un altro mandato.

La partecipazione all'elettorato passivo negli Organi sociali da a) a h), è consentita solo ai soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Possono essere eletti negli organi sociali ed essere designati in organismi esterni in rappresentanza dell'Associazione solo i soci che al momento della nomina non abbiano ancora compiuto i 70 anni di età, con la sola eccezione dei membri dell'ANAP (associazione nazionale pensionati).

Tutte le cariche sociali, ad esclusione di quella prevista al punto m), sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese.

L'incarico di Presidente dell'Associazione e quello di Presidente di Comitato di zona è incompatibile con incarichi di membro di qualsiasi organo elettivo locale, nazionale ed europeo

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica decadenza dagli organi.

Tali incompatibilità valgono anche per il Segretario e per il Vice Segretario.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea dei Delegati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta:

a) dai componenti dei Comitati di zona e dei rappresentanti delle filiere di categoria eletti a norma del Regolamento elettorale;

b) dai Presidenti dei movimenti Gruppo Giovani Imprenditori, Gruppo Donne Impresa, Gruppo ANAP;

c) dai Presidenti di strutture societarie partecipate o collegate e di quelle costituite o facenti capo a Confartigianato Imprese Rimini.

I Delegati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un altro mandato, ad eccezione del rappresentante dei Giovani Imprenditori che a norma di Statuto Nazionale, può rivestire tale incarico per un solo mandato.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di parere consultivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e il Segretario dell'Associazione.

L'Assemblea dei Delegati:

a) elegge, tra i suoi componenti il Consiglio Direttivo, con un massimo di 15 membri, cui conferisce le relative deleghe decisionali;

b) qualora lo ritenga necessario, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;

c) elegge il Collegio dei Probiviri;

d) fissa le linee programmatiche dell'Associazione;

e) apporta modifiche allo Statuto;

f) scioglie l'Associazione e nomina i liquidatori secondo le modalità previste dall'apposito articolo.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione con invito scritto da spedirsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure anche tramite fax, posta elettronica o altro strumento idoneo.

L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

E' ammessa la convocazione, in caso di urgenza, con preavviso di tre giorni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei membri; in seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il



numero degli intervenuti.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto; ogni Delegato può essere portatore, al massimo, di due deleghe, sia per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti, o decorsa un'ora dalla data fissata, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sia dell'Assemblea Ordinaria che di quella Straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, non tenendosi conto degli astenuti.

Le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche sociali saranno prese a scheda segreta.

Per particolari deliberazioni il presente Statuto prevede, maggioranze più qualificate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Funziona da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione o persona da esso delegata.

Il verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'Assemblea e, comunque, entro sette giorni.

Il verbale di Assemblea straordinaria, se redatto dal Notaio, viene firmato dal Presidente e dal Notaio.

Art. 10 –CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito:

a) da massimo 15 membri eletti in seno all'Assemblea dei Delegati;

b) dai 7 Presidenti dei Comitati di zona;

c) dai 10 Presidenti di Categoria e/o filiere d'impresa;

d) dai 3 Presidenti dei movimenti Gruppo Giovani Imprenditori, Gruppo Donne Impresa, Gruppo ANAP;

e) dai Presidenti Onorari ove eletti;

f) qualora non siano stati eletti a norma dell'art.9, comma 1 lett. a), i Presidenti di strutture societarie partecipate o collegate e di quelle costituite o facenti capo a Confartigianato Imprese Rimini, il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo di nominare consiglieri fino ad un massimo di cinque Delegati, con lo scopo di garantire l'equilibrio della rappresentanza a livello di categorie e di territorio.

g) nel caso in cui siano presenti figure di particolare rilievo per l'Associazione, il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la cooptazione di ulteriori cinque componenti, salvo ratifica dell'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, il Segretario ed il Vice Segretario, se nominato.

h) Il Consiglio Direttivo, nel caso di particolari profili, che negli anni, si siano distinti per l'attività e l'attaccamento alle attività dell'Associazione e alla vita associativa stessa, può conferire alle stesse la carica di "Presidente Onorario" della Associazione, il Presidente Onorario, siede di diritto sia nel Consiglio Direttivo, che nell'Ufficio di Presidenza, ad esso possono essere attribuite specifiche deleghe da parte del Presidente della Associazione;

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente.

feolent

L'avviso di convocazione, anche tramite fax, posta elettronica od altro strumento idoneo, deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere data luogo e Ordine del Giorno.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e, dopo un'ora da quella fissata, sono valide indipendentemente dal numero di delegati presenti.

Della riunione viene redatto il relativo verbale, il quale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consigliere che non presenzia alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificazioni, si considera decaduto.

Nel caso di dimissioni, recesso, perdita requisiti o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere alla cooptazione di altro soggetto, salvo ratifica dell'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge, tra i suoi membri i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- b) decide la condotta dell'Associazione sui problemi e le opportunità in campo politico, sindacale, economico, assistenziale, organizzativo e promozionale, nell'ambito delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea dei Delegati;
- c) stabilisce le date di convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni;
- d) esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo presentato dall'Ufficio di presidenza e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) indirizza e coordina, tramite il Segretario, la gestione organizzativa e le politiche di offerta dei servizi commerciali delle strutture societarie partecipate o collegate e di quelle costituite o facenti capo alla Confartigianato Federimprese Rimini, al fine di ottimizzare le attività ed i costi di produzione dei servizi stessi;
- f) amministra il patrimonio sociale e stabilisce la quota sociale annua e gli eventuali contributi integrativi a carico dei soci;
- g) esamina ed approva eventuali Codici Etici, regolamenti interni e regolamenti per la disciplina dell'attività delle categorie, dei settori, delle filiere e dei movimenti;
- h) delibera l'apertura o la chiusura di uffici e delegazioni zonali quando ciò sia ritenuto necessario per le esigenze dell'Associazione, stabilendo compiti e norme di funzionamento;
- i) scioglie i Comitati di zona quando ricorrano gravi motivi e, conseguentemente, nomina un Commissario straordinario;
- l) delibera le eventuali azioni giudiziarie attive e passive dell'Associazione anche per i giudizi di revocazione e di cassazione e per le procedure relative a compromessi o arbitrati, sia di diritto che di amichevole composizione;
- m) è investito di ogni più ampio potere deliberativo espressamente riservato dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione nell'ambito degli scopi sociali;
- n) designa i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni pubbliche e private, nonché negli organismi associativi della Confederazione e della Federazione regionale e negli organismi bancari e delle Fondazioni bancarie operanti sul territorio provinciale;
- o) delibera su tutto quanto attiene all'attività di comunicazione e promozione esterna;
- p) su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può delegare a taluno dei componenti il Consiglio stesso, alcune mansioni attribuite dallo Statuto all'Ufficio di Presidenza;
- q) redige ed approva il regolamento per l'elezione quadriennale degli Organi sociali;

*x (i) cancella con parole "Fedeli".
Postille lette ed approvate.*

M N M

- r) nomina il Segretario e, su eventuale proposta di quest'ultimo, il Vice Segretario.
s) approva gli eventuali regolamenti per l'elezione e il funzionamento dei Comitati di zona, delle categorie, dei settori, delle filiere e dei movimenti: può delegare tale funzione all'Ufficio di Presidenza;

Art. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Delegati, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio. Egli impartisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, assume e licenzia il personale su proposta del Segretario. In caso d'urgenza, il Presidente, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella prima sua adunanza.

Il Presidente può delegare alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto, sia collegialmente che singolarmente, a taluno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, in caso d'urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente od impedito, egli viene sostituito dal Presidente Onorario ove eletto, od in sub-ordine dal Vice-Presidente Vicario.

Il Presidente ed il Segretario hanno facoltà di intervenire a tutte le riunioni territoriali e/o di categoria, quando gli argomenti posti all'ordine del giorno siano di grande importanza e/o possano avere riflessi per tutta l'Associazione.

Art.12 – UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza ha la responsabilità politico-sindacale dell'Associazione e di tutte le strutture societarie partecipate o collegate e di quelle costituite o facenti capo alla Confartigianato Imprese Rimini.

L'Ufficio di Presidenza è composto da un massimo di 15 membri eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti oltre al Presidente dell'Associazione e dai Presidenti Onorari ove eletti. I membri dell'Ufficio di Presidenza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo altro quadriennio.

L'Ufficio di Presidenza sovrintende, tramite il Segretario, alla esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, ed adempie alle attribuzioni che gli sono state demandate da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

Propone al Consiglio Direttivo che delibera, l'attribuzione delle cariche degli organismi e delle società che costituiscono il sistema Confartigianato Imprese Rimini.

ART. 13 – FILIERE DI IMPRESE E CATEGORIE

Per meglio conseguire obiettivi di crescita e sviluppo integrato dei diversi mestieri e professioni, Confartigianato Imprese Rimini è articolata nelle seguenti filiere di attività :

- 1) COMPARTO CASA: costruzioni, impianti, legno e arredo, ecc.;
- 2) MADE IN ITALY: agroalimentare, artistico, tradizionale e tipico, moda, ecc.;
- 3) SERVIZI ALLA PERSONA: acconciatura, estetica, odontotecnica, ecc.;
- 4) TRASPORTI: trasporti, logistica e mobilità, taxi e noleggi, ecc.;



- 5) COMPARTO AUTO: meccanici, carrozzieri, elettrauti, gommisti, ecc.;
- 6) MECCANICA: manifattura e subfornitura, riparazione, ecc.;
- 7) COMMERCIO E TURISMO: commercio, pubblici esercizi, bagnini, alberghi, ecc.;
- 8) GRAFICI: tipografie, linotipie, fotografi, ecc.;
- 9) ALIMENTAZIONE: panifici, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, ecc.;
- 10) PROFESSIONI: professionisti, lavoratori autonomi, comunicazione e servizi innovativi, ecc..

Ogni filiera di attività è governata da un Consiglio eletto tra i soci appartenenti alla filiera stessa, secondo le norme del Regolamento elettorale, con un numero - massimo di 15 rappresentanti.

Per una puntuale ed attiva gestione delle problematiche dei singoli mestieri, ogni filiera di attività può articolarsi in momenti organizzativi a livello di categoria, ai quali può invitare anche imprenditori che non sono stati eletti ma che intendono partecipare alla vita associativa.

I componenti dei Consigli di filiera di attività durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore secondo mandato.

Avvenuta l'elezione, il Consiglio di filiera di attività provvede ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente, il quale farà parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio di filiera si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio di filiera è convocato e presieduto dal Presidente.

L'avviso di convocazione, anche tramite fax, posta elettronica od altro strumento idoneo, deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere data luogo e Ordine del Giorno.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti, o trascorsa un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

Della riunione viene redatto il relativo verbale, il quale è firmato dal Presidente e dal funzionario responsabile di categoria, che partecipa alle riunioni, senza diritto di voto.

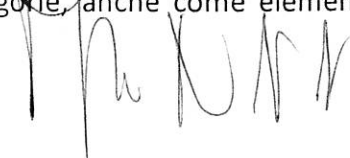
Il componente del Consiglio di filiera che non presenzia alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificazioni, si considera decaduto.

Nel caso di dimissioni, recesso, perdita requisiti o decadenza di un componente, il Consiglio di filiera procede alla surroga, attingendo dalla lista dei non eletti, in ordine di voti di preferenza ottenuti.

Per meglio rappresentare le imprese più strutturate, è inoltre possibile costituire un raggruppamento di imprese denominato "P.M.I.", con articolazione organizzativa e rappresentanza esterna propria.

I Consigli di filiera, in armonia con le linee strategiche dell'Associazione e sulla base del piano annuale delle iniziative politico sindacali, hanno i seguenti compiti:

- a) analizzare, elaborare ed attuare iniziative per la risoluzione di problemi specifici della filiera e/o delle categorie che la compongono;
- b) analizzare, elaborare ed attuare iniziative di associazionismo economico e di sviluppo delle imprese;
- c) mantenere contatti e consolidare relazioni con Autorità, Enti e Istituzioni locali che hanno attinenza con l'attività delle imprese rappresentate;
- d) partecipare attivamente alla vita di categoria all'interno degli organismi all'uopo deputati da parte della Confederazione e della Federazione regionale;
- e) promuovere l'immagine e l'attività delle filiere e/o delle categorie, anche come elemento di



fidelizzazione delle imprese associate e di aggregazione delle imprese non associate.

ART. 14 – MOVIMENTI: GIOVANI IMPRENDITORI, DONNE IMPRESA, ANAP;

Il Gruppo Giovani Imprenditori, il Gruppo Donne Impresa e il Gruppo ANAP, sono articolazioni organizzative di Confartigianato Imprese Rimini, finalizzate a promuovere obiettivi di carattere sociale, a incentivare lo sviluppo ed il consolidamento dell'imprenditoria giovanile e femminile e a tutelare gli interessi sociali ed economici dei giovani imprenditori, delle donne imprenditrici e dei pensionati ex imprenditori, nel contesto delle direttive e della politica generale di Confartigianato Imprese Rimini.

Il Gruppo Giovani Imprenditori, il Gruppo Donne Impresa e il Gruppo ANAP, si impegnano ad attuare e rispettare modelli elevati di comportamento ispirati al principio di valorizzazione delle risorse umane, della legalità, della responsabilità sociale, della concorrenza leale e della tutela ambientale.

Ogni "movimento" è governato da un Consiglio, composto di 8 membri, eletti tra i soci appartenenti al movimento stesso.

Il Consiglio può invitare o far partecipare ai propri lavori anche imprenditori che non sono stati eletti ma che intendono partecipare alla vita associativa.

Avvenuta l'elezione dei componenti, il Consiglio di movimento, provvede ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente del movimento stesso, il Presidente del movimento fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

I componenti dei Consigli di movimento durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un altro mandato, ad eccezione del rappresentante dei Giovani Imprenditori che a norma di Statuto Nazionale, può rivestire tale incarico per un solo mandato.

Il Consiglio del movimento si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio del movimento è convocato e presieduto dal Presidente.

L'avviso di convocazione, anche tramite fax o posta elettronica, deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere data luogo e Ordine del Giorno.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti o decorsa un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

Della riunione viene redatto il relativo verbale, il quale è firmato dal Presidente e dal funzionario responsabile di movimento, che partecipa alle riunioni, senza diritto di voto.

Il componente del Consiglio di movimento che non presenzia alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificazioni, si considera decaduto.

Nel caso di dimissioni, recesso, perdita requisiti o decadenza di un componente, il Consiglio di movimento procede alla surroga, attingendo dalla lista dei non eletti, in ordine di voti di preferenza ottenuti.

Art. 15 – COMITATI DI ZONA

Confartigianato Imprese Rimini è articolata nelle seguenti 7 zone territoriali:

Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Villa Verucchio, Riccione, Morciano di Romagna, Cattolica e Novafeltria.

Ogni zona territoriale è governata da un Comitato composto da un numero di componenti fino ad



un massimo di 15, eletto ogni quattro anni tra i soci in attività nella zona stessa e sono rieleggibili per un solo altro quadriennio.

Avvenuta l'elezione dei componenti, il Comitato di zona provvede ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente del Comitato, lo stesso farà parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può proporre al Comitato di zona di nominare ulteriori consiglieri fino ad un massimo di due associati, con lo scopo di garantire l'equilibrio della rappresentanza a livello di categorie e di territorio.

I componenti dei Comitati di zona durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato.

Il Comitato di zona si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.

Il Comitato di zona è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato.

Il comitato di zona può invitare o far partecipare ai propri lavori anche imprenditori che non sono stati eletti ma che intendono partecipare alla vita associativa.

L'avviso di convocazione, anche tramite fax, posta elettronica, od altro strumento idoneo, deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere data luogo e Ordine del Giorno.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti, o decorsa un'ora qualunque sia il numero dei presenti.

Della riunione viene redatto il relativo verbale, il quale è firmato dal Presidente e dal Segretario di zona, che partecipa alle riunioni, senza diritto di voto.

Il componente del Comitato di zona che non presenzia alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificazioni, si considera decaduto.

Nel caso di dimissioni, recesso, perdita requisiti o decadenza di un componente, il Comitato di zona procede alla surroga, attingendo dalla lista dei non eletti, in ordine di voti di preferenza ottenuti.

Il Comitato di zona ha i seguenti compiti:

- a) cura l'osservanza delle decisioni del Consiglio Direttivo, nell'ambito della propria competenza locale;
- b) prospetta al Consiglio Direttivo tutti i problemi, i bisogni e le opportunità locali che interessano l'Associazione;
- c) mantiene contatti e relazioni con le Autorità locali per la tutela dei soci;
- d) designa, in accordo con il Consiglio Direttivo e per suo tramite, propri rappresentanti in tutti gli organismi pubblici e privati locali.

Art. 16 – SEGRETARIO

Il Segretario è parte integrante degli organi di Confartigianato Imprese Rimini rappresentandone la componente esecutiva e assicurando, attraverso uno stretto rapporto di simbiosi con la componente elettiva, lo sviluppo di quelle sinergie che possano assicurare agli Associati e all'Organizzazione il pieno raggiungimento degli obiettivi e della mission associativa.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e la durata del mandato è stabilita dal contratto regionale di lavoro valevole per i Segretari ed è rinnovabile per lo stesso periodo salvo comunicazione da notificare almeno 12 mesi prima della scadenza. Il Consiglio Direttivo prima di procedere all'assunzione o al licenziamento del Segretario deve chiedere un parere non

vincolante al Comitato di Presidenza ed al Segretario della Federazione Regionale.

Il Segretario affianca gli Organi Dirigenti nella individuazione, analisi ed elaborazione delle linee politico - sindacali dell'Associazione con autonoma capacità di proposta sulle quali il Consiglio Direttivo delibera.

Il Segretario ha la responsabilità dell'immagine dell'Associazione, dell'Ufficio di presidenza e del Consiglio Direttivo, nei confronti dei media e di tutte le realtà esterne avendo cura di valorizzare il ruolo dell'Ufficio di Presidenza quale rappresentante delle esigenze delle base associativa di Confartigianato Imprese Rimini.

Il Segretario è il riferimento dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo per tutto ciò che attiene alla struttura organizzativa, al personale dipendente ed ai collaboratori interni ed esterni all'Associazione e di eventuali società ed enti partecipati, costituiti o che fanno capo all'Associazione.

Sottopone per l'approvazione controllo e verifica all'Ufficio di Presidenza progetti relativi alla struttura esecutiva, e i piani annuali di sviluppo in funzione di obiettivi e strategie che il Consiglio Direttivo ha approvato nel programma di mandato.

Firma congiuntamente al Presidente i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, assieme a tutti gli atti, documenti e corrispondenze in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora eletto, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi ed i supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Delegati a scrutinio segreto, anche tra i non associati.

Il Collegio elegge, tra i membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Delegati, il proprio Presidente.

Il Collegio controlla almeno due volte l'anno la contabilità e predispone apposita relazione da trasmettere al Consiglio Direttivo.

Controlla in generale la gestione amministrativa dell'Associazione avvalendosi anche dell'eventuale aiuto dei funzionari dell'Associazione stessa.

I membri del Collegio partecipano di diritto al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Delegati con voto consultivo, e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili solo per un secondo mandato.

ART. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Delegati anche tra i non soci, esamina e dirime come amichevole compositore, senza vincoli procedurali, tutte le controversie fra gli associati, fra questi e l'Associazione o i suoi organi, che a richiesta di una delle parti gli vengano deferite.

Il Collegio, sempre a richiesta, giudica anche sulle vertenze di carattere economico tra i soci, in relazione ai fini del presente Statuto, nonché ad ogni altra questione ad esso demandata.

I membri del Collegio non possono ricoprire altra carica sociale.

Ogni decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.



Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili solo per un secondo mandato.

Art. 19 – PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) da beni mobili, immobili, ed azioni, che comunque siano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve finché non siano state erogate;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni, fatte all'Associazione da terzi a qualsiasi titolo.

L'inventario del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto in apposito registro e deve essere presentato, debitamente aggiornato, al Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun esercizio finanziario. E' fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili e avanzi di gestione, del patrimonio e dei fondi di riserva tra i soci durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle somme ricavate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazione, diritti, ritenute, interessi, dividendi ecc.);
- b) dalle somme dovute per la quota associativa e da eventuali contributi integrativi versati dagli Associati.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La proposta di rendiconto economico e finanziario, sia preventivo che consuntivo, viene predisposta dall'Ufficio di Presidenza coadiuvato dal Segretario ed esaminata, discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.

La proposta di rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo, e l'eventuale relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nei 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea è portato a conoscenza dei Consiglieri mediante messa a disposizione presso la sede dell'Associazione.

Il rendiconto economico e finanziario, sia consuntivo che preventivo, sono approvati dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria, con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo che approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo, deve tenersi entro la data del 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

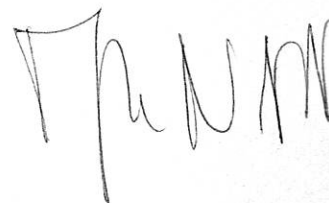
Il rendiconto economico e finanziario successivamente alla sua approvazione sarà a disposizione dei Consiglieri assenti e di tutti gli Associati, presso la sede dell'Associazione per i 30 (trenta) giorni successivi.

Il Consiglio Direttivo che approva il rendiconto economico e finanziario preventivo, deve essere convocato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 20 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea dei Delegati convocati in assemblea straordinaria con la presenza di almeno i $\frac{2}{3}$ e con decisione deliberata col voto favorevole della maggioranza assoluta, (la metà più uno) dei componenti in carica.

Art. 21 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE



Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Delegati, col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, e può essere respinta con il voto favorevole di almeno un terzo dei presenti.

In caso di deliberazioni di scioglimento l'assemblea nomina un collegio di liquidatori, determinandone i poteri.

I liquidatori avranno l'obbligo di devolvere il patrimonio netto dell'Associazione ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa indicazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 22 – CLAUSOLA GENERALE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti nella Repubblica Italiana.

1
ALLEGATO "C" ALLA

RACCOLTA 16466/58#

Ⓐ
Confartigianato
Imprese

CODICE ETICO

Approvato dall'Assemblea dell'11 dicembre 2012



PREAMBOLO

La finalità del Codice Etico della Confartigianato-Imprese è quella di affiancare e completare le norme dello Statuto e dei Regolamenti con i principi che danno senso allo stare insieme nel Sistema Associativo e legano fortemente le sue componenti.

La complessità del contesto socio-economico e la necessità di tenere alta la considerazione degli interessi rappresentati, rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che Confartigianato Imprese riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo – così – al processo di sviluppo dell'economia ed alla crescita civile del Paese.

Questi principi sono qui individuati: nella legalità di tutti i comportamenti, personali e associativi; nella lealtà verso l'impresa associata e le persone che la promuovono; nel rispetto pieno e convinto – della lettera, dello spirito e delle finalità – delle regole che il Sistema si è liberamente dato; nella spinta naturale all'integrazione e alla cooperazione nell'interesse delle imprese, degli imprenditori, delle loro famiglie e della società nel suo complesso.

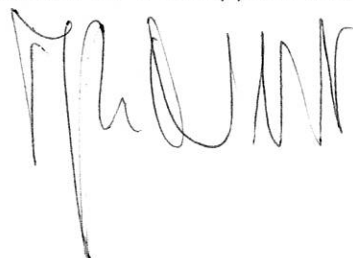
L'orientamento all'etica è approccio indispensabile per i comportamenti della Confartigianato Imprese verso l'intero contesto civile ed economico in cui la stessa opera: a tali esigenze risponde il presente Codice etico, che rappresenta un sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto di Confartigianato Imprese, sia con riferimento ai rapporti interni che alle relazioni con soggetti esterni.

I valori e i principi sui quali si fonda l'adesione alla Confederazione si devono tradurre in azioni caratterizzate dalla condivisione di obiettivi, di comportamenti, di stile e quindi che siano sempre indirizzate alla coesione del Sistema ed all'esaltazione del bene comune.

Questo rende la Confederazione un organismo etico, in cui la libertà del singolo componente si può esercitare nel rispetto della libertà degli altri e dell'organizzazione nel suo complesso.

Art.1 – FINALITÀ E PRINCIPI

1. La Confartigianato-Imprese si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti – Associazioni territoriali, Federazioni regionali, organizzazioni di categoria, Movimenti, Organizzazioni a finalità sociale, imprenditori associati, imprenditori che rivestono incarichi associativi, imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni, nonché i dipendenti e i collaboratori delle strutture del sistema – ad attuare con trasparenza e rispettare, modelli di comportamento ispirati all'autonomia, all'integrità, all'eticità; ed a sviluppare azioni coerenti con tali principi.



2. In particolare, le imprese e gli imprenditori associati e tutte le componenti del sistema associativo confederale di cui al comma 1 riconoscono tra i valori fondanti della Confederazione il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge.
3. Le imprese e gli imprenditori associati e tutte le componenti del sistema associativo confederale respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando – per quanto riguarda le imprese associate anche con l'assistenza dell'associazione di appartenenza – ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
4. Tutto il sistema confederale dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi etici posti e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni comportamento non eticamente corretto provoca conseguenze negative in ambito associativo e danneggia l'immagine dell'intera Confederazione.
5. L'eticità dei comportamenti è valutabile non solo in termini di stretta osservanza delle norme di legge e di statuto, ma si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati modelli di condotta, anche al fine di non recare danno all'immagine, all'onorabilità e al decoro della Confartigianato-Imprese.
6. L'aderenza alle norme ed ai principi del presente Codice etico è sanzionata secondo quanto previsto all'articolo 5.

Art. 2 – ASSOCIATI

1. Nel far parte del sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in tutti i loro comportamenti, professionali ed associativi, delle ricadute degli stessi sull'intera imprenditoria e sul sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

a) come imprenditori:

- a1) ad applicare quanto previsto all'articolo 1, in particolare ai commi 3 e 4, per quanto riguarda il contrasto all'attività criminale, mafiosa o comunque contraria alla legge;
- a2) ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- a3) a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- a4) ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- a5) a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la pubblica amministrazione e con i partiti politici;
- a6) a considerare un impegno costante la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento;

b) come associati:

- b1) a partecipare alla vita associativa, applicando e facendo applicare le regole del Sistema Confederale ed uniformandosi ai principi etici che lo governano;
- b2) a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'Organizzazione;

- b3) ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ad escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Organizzazioni del sistema altre diverse adesioni;
- b4) a rispettare le direttive che l'Organizzazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- b5) ad informare preventivamente l'Organizzazione di ogni situazione suscettibile di influire sul proprio rapporto con gli altri imprenditori e con l'Organizzazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto per risolvere positivamente le questioni sorte.

Art. 3 – VERTICI ASSOCIATIVI

1. L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa ed effettiva aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.
2. I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.
3. I nominati/eletti si impegnano:
 - a) ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il sistema confederale e la società, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti.
 - b) a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, assicurando l'indipendenza rispetto alle personali opzioni politiche nell'espletamento dell'incarico;
 - c) a seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del sistema verso l'esterno;
 - d) a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
 - e) a mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
 - f) a coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Organizzazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
 - g) a rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali od oggettivi la propria permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Organizzazione.

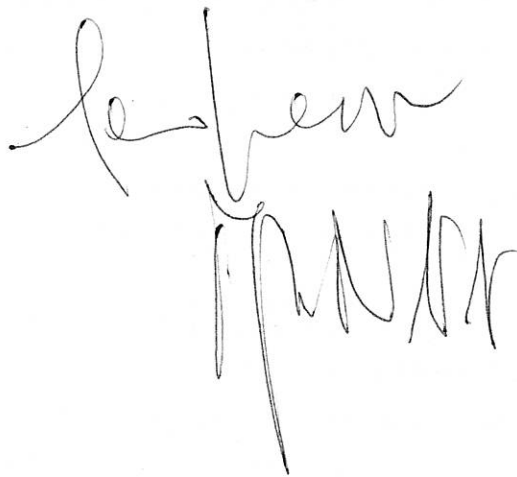
Art. 4 – RAPPRESENTANTI ESTERNI

1. I rappresentanti designati dall'Organizzazione in organismi esterni vengono scelti secondo criteri di competenza ed indipendenza.
2. Le Organizzazioni si impegnano ad informare tempestivamente la Confederazione sulle loro rappresentanze in organismi esterni.
3. I rappresentanti si impegnano:
 - a) a svolgere il proprio mandato nell'interesse dell'ente presso cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo che l'Organizzazione è tenuta a fornire;

- b) ad informare costantemente l'Organizzazione designante sullo svolgimento del loro mandato;
- c) ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- d) a rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad una partecipazione continuativa, o comunque su richiesta dell'Organizzazione designante;
- e) ad informare e concordare con l'Organizzazione ogni ulteriore incarico derivante dal mandato per il quale si è stati designati.

ART. 5 – SANZIONI

1. Le Associazioni aderenti sono tenute a recepire le norme del presente Codice etico, ed in particolare le norme di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, come disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Statuto delle Imprese".
2. Gli Statuti delle singole Associazioni devono prevedere apposite sanzioni per il mancato rispetto del codice etico.
3. Per quanto riguarda i comportamenti riferibili alle Associazioni aderenti, la violazione del presente Codice Etico è causa di deferimento alla Giunta per la valutazione della situazione e delle relative sanzioni da adottare.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a surname, written in a cursive script.